

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

Il giudice,

a scioglimento della riserva,

letto il ricorso in corso di causa proposto da Mecc-Lan S.r.l. e Incom S.r.l. nei confronti di C.M.L. Technology s.r.l. osserva quanto segue.

Le ricorrenti chiedono –“verificata la sussistenza degli estremi di cui agli art. 2598 ss. c.c., 700 e 669 bis e ss. cp.c., 129-131 c.p.i., 670 cpc”- di inibire a C.M. Technology s.r.l. la produzione e commercializzazione di “accessori, componenti, pezzi” etc. “oggetto dei file copiati da C.M.L. Technology s.r.l. e di cui al doc. 10 in atti” nonché “l'utilizzazione da parte della resistente dei progetti/disegni e/o file appartenenti alle ricorrenti e di cui al doc. 10 in atti, in quanto costituenti violazione del diritto di privativa industriale e del know-how di Mec-Lan s.r.l. e Incom S.r.l.”; “in via ulteriormente principale, disporre l'immediato sequestro ai sensi dell'art. 129 cpi, o in via subordinata, ai sensi dell'art. 670 c.p.c., su tutto il territorio nazionale” di tutti i suddetti file nonché dei prodotti realizzati in forza dei file copiati nonché di tutti gli altri pezzi/componenti etc. specificati in ricorso.

Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Mette conto evidenziare che parte ricorrente ha già ottenuto provvedimento cautelare *ante causam* con cui: a) è stato inibito a “C.M. L. Technology s.r.l. di produrre e commercializzare accessori e componenti per radiatori ovvero macchinari ed impianti per la produzione di detti accessori e componenti in violazione dei diritti di privativa industriale Mecc-Lan/Incom; b) è stato autorizzato “il sequestro dei rullini lavorati da Tecma s.r.l. detenuti presso la sede di Mecc-Lan S.r.l.”, c) è stato autorizzato l’ulteriore sequestro dei files, disegni e progetti (di cui agli specifici documenti prodotti in atti ed indicati nel provvedimento) nonché di “pezzi e/o componenti dei brevetti di cui ai doc. 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater e raffigurati nei disegni di cui ai docc. 6 bis e 6 ter nonché dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione dei prodotti oggetto di privativa industriale di parte ricorrente”.

Il provvedimento è stato confermato con ordinanza collegiale del 15/29.9.2017.

In questa sede va pertanto limitato l’esame agli specifici elementi –addotti come sopravvenuti dalla ricorrente- in relazione al quale viene chiesta la tutela cautelare<sup>1</sup>.

Dall’esame del ricorso proposto in corso di causa non pare invocata la tutela brevettuale (lo stesso ricorrente alla pagina 6 del ricorso afferma che sono “stati certamente copiati anche gli altri progetti e disegni che, *seppur non*

---

<sup>1</sup> Parte resistente afferma che i disegni prodotti da parte ricorrente come allegati 6 ter e 6 quater nel presente giudizio corrispondono ai disegni 6 bis e 6 ter di cui ai provvedimenti cautelari del giudizio *ante causam*. In questa sede, tuttavia, il ricorrente chiede misure cautelari in relazione ai disegni di cui al doc. n. 10 (prodotto su supporto informatico).

*coperti da brevetto industriale*, sono tuttavia degni di tutela ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 c.p.i (doc. 10”).

Parte ricorrente invoca specificamente la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. e quella di cui agli artt. 2598 e ss. c.c.

Sulla base degli accertamenti di diritto sommario attinenti alla fase cautelare e ferma ogni ulteriore indagine nel giudizio di merito, non si riscontra il *fumus* della violazione di cui all’art. 98 c.p.i. In proposito giova richiamare l’orientamento già espresso dal Tribunale di Brescia sul punto secondo cui la fattispecie è connotata dalla presenza di specifici requisiti che devono essere tutti allegati e provati dalla parte che ne reclama la relativa tutela, sicché anche l’assenza di uno solo di essi impedisce di sussumere i relativi fatti nell’alveo normativo del codice della proprietà industriale. Si consideri, al riguardo, che la formulazione dell’art. 98 c.p.i. richiama sia alle lettera a) che alla lettera c) del comma 1 il requisito della segretezza delle informazioni; il doppio richiamo consente di ritenere che il riferimento alla segretezza contenuto nella lettera a) -interpretato alla luce dei riferimenti ivi contenuti (ad esempio, al carattere noto o meno delle informazioni)- vada inteso quale requisito di novità delle informazioni. Sul punto e sulla base dell’accertamento sommario proprio di questa fase – e salvi tutti gli approfondimenti che verranno svolti nell’istaurato giudizio di merito- deve escludersi la sussistenza del requisito della novità -anche in riferimento al knowhow di cui si chiede tutela, in relazione ai disegni di cui al ricorso (cfr. ordinanza del Tribunale di Brescia,

Sezione Specializzata in materia di impresa, 29.4.2016). Ad integrare la fattispecie non appare quindi sufficiente che si tratti di “dati segreti perché protetti da password del server e/o custoditi in archivi inaccessibili a terzi estranei” (cfr. pagg. 17 e 23 del ricorso).

Risulta invece integrato il *fumus* della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Lo svolgimento di illecita attività concorrenziale da parte di C.M.L. Technology s.r.l. è oggetto di accertamento cautelare ante causam. Nell’ordinanza collegiale sopra richiamata si evidenzia sul punto: a) il passaggio da Mecc-Lan e Icom a C.M.L. di quattro dipendenti, oltre che di Claudia Lancini (socio di Mecc-Lan), a pochi mesi di distanza dalla costituzione di C.M.L.; b) l’interruzione di rapporti commerciali da parte di clienti delle ricorrenti, divenuti contestualmente clienti di parte resistente; c) l’inverosimiglianza dell’avvio dell’attività da parte di C.M.L. “nell’arco di pochi mesi, provvedendo a realizzare *ex novo* ed in modo autonomo tutta la necessaria documentazione tecnica dell’attività produttiva” (cfr. pag. 3 dell’ordinanza del 15/29.9.2017).

Lo svolgimento di illecita attività concorrenziale può affermarsi in relazione allo specifico episodio sul quale si fonda la richiesta di tutela cautelare in corso di causa.

Parte ricorrente riferisce che in data 30.6.2017 la società Pezzotti Mario Officina Meccanica s.r.l. (cui le ricorrenti si rivolgono per le lavorazioni

meccaniche) segnalava un ordine ricevuto da CML per la produzione di mandrini su un disegno identico a quello utilizzato per realizzare mandrini abitualmente commissionati dalle ricorrenti. Il doc. 24 prodotto sul punto si riferisce ad una comunicazione della società Pezzotti Mario Officina Meccanica s.r.l. che, pur non affermando espressamente la provenienza dell'ordine da parte di CML, segnala che quest'ultima "si dichiara legittima proprietaria dei disegni e/o progetti" (cfr. doc. 24 della produzione di parte ricorrente). La società resistente nella memoria di costituzione non prende posizione sul punto e non contesta specificamente la assenza di novità rispetto a quanto emerso nel giudizio cautelare ante causam (devono ritenersi generiche le contestazioni mosse alla pag. 6 della memoria). In ogni caso, ogni più compiuto accertamento potrà essere svolto solo nel giudizio di merito.

Ulteriore elemento indiziario della sussistenza della fattispecie ex art. 2598 c.c. è fornito dall'elaborato peritale prodotto dalle ricorrenti in cui il tecnico incaricato afferma che "le specifiche di creazione del disegno sono le stesse ed hanno avuto origine da un unico file. La verifica delle caratteristiche dei tratteggi del disegno mostrano chiaramente che il file di origine è unico: per realizzare questi disegni è necessario il file del disegno originale in quanto una copia realizzata semplicemente copiando un disegno partendo da un disegno cartaceo presenterebbe le suddette diversità negli elementi di ripetizione grafica (retini e tratteggi)" (cfr. doc. 26 della produzione di parte ricorrente).

Gli elementi indicati – ancor più se collocati nel quadro indiziario emerso nel corso del giudizio cautelare *ante causam*- consentono di ritenere sussistente il *fumus* dello svolgimento di illecite attività concorrenziale ex art. 2598 c.c., comma 1 n. 1 e 2, da parte di C.M.L. Technology S.r.l. (anche) in relazione all'illecito utilizzo dei disegni di cui al doc. 10 prodotto da parte ricorrente (su supporto informatico).

Quanto al *periculum*, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che gli atti di concorrenza sleale possono produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Il *periculum* è dato quindi dal protrarsi degli effetti o dal reiterarsi delle condotte illecite. Si osserva al riguardo che la perdita di clientela, rappresentando il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettivo difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della società pregiudicata.

La sussistenza del *fumus* limitatamente alle condotte innanzi descritte consente di accogliere parzialmente la domanda formulata da parte ricorrente e quindi di disporre l'inibitoria della produzione e commercializzazione da parte di C.M.L. Technology s.r.l. di accessori, componenti, pezzi, utensili

ovvero macchinari ed impianti oggetto dei file contenuti nel doc. 10 prodotto da parte ricorrente, nonché l'utilizzo dei medesimi.

Al fine di rafforzare la tutela inibitoria, va disposto il pagamento di una penale per ogni violazione successiva al presente provvedimento.

Va esclusa in questa sede la pubblicazione del provvedimento: ogni valutazione al riguardo sarà svolta nel giudizio di merito.

Non può essere disposto il richiesto sequestro ex art. 129 c.p.i. in ragione dell'esclusione del *fumus* relativo alla tutela proprietaria.

Non ricorrono i requisiti per autorizzare il sequestro giudiziario in funzione della cognizione (o sequestro di prove) chiesto ex art. 670 comma 2 c.p.c. (cfr. pag. 23 del ricorso) non ricorrendo controversia sul diritto di esibizione o comunicazione di documenti né ritenendosi –allo stato- necessaria l'acquisizione dei documenti con riguardo alle specifiche domande ex art. 2598 c.c. formulate nel giudizio di merito e rimanendo, in ogni caso, il ricorso cautelare circoscritto alle specifiche contestazioni avanzate in questa sede.

#### PQM

in parziale accoglimento del ricorso di cui in premessa:

inibisce a C.M.L. Technology s.r.l. la produzione e commercializzazione di accessori, componenti, pezzi, utensili ovvero macchinari ed impianti oggetto dei file contenuti nel doc. 10 prodotto da parte ricorrente, nonché l'utilizzo dei medesimi;

fissa in euro 1.000,00 la penalità da pagare da parte di C.M.L. Technology s.r.l. per ogni violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della ordinanza;

spese al merito.

Brescia, 17.10.2017

Il giudice

dott.ssa Vincenza Agnese